

ACCORDO DI RISERVATEZZA

nell'ambito di rapporti di fornitura industriale

Il presente Accordo di Riservatezza è concluso in data 27 marzo 2026 tra:

AlpineTech AG, con sede in Hardturmstrasse 161, 8005 Zurigo, Svizzera, CHE-311.556.780, rappresentata dall'Ing. Thomas Steiner, COO (di seguito "AlpineTech");

e

Meccanica Insubrica S.r.l., con sede in Via dell'Industria 24, 21100 Varese, Italia, P.IVA 03412550129, rappresentata dal Sig. Ernesto Broggin, Amministratore Delegato (di seguito "Meccanica Insubrica");

(di seguito, congiuntamente, le "Parti").

PREMESSO CHE

- AlpineTech intende affidare a Meccanica Insubrica la produzione di componenti meccanici di precisione per i propri sistemi optoelettronici;
- ai fini della qualificazione tecnica e dell'avvio della fornitura, ciascuna Parte comunicherà all'altra informazioni riservate: AlpineTech metterà a disposizione disegni tecnici, tolleranze e specifiche di processo, mentre Meccanica Insubrica condividerà i propri processi produttivi, dati di capacità e listini;
- le Parti riconoscono il carattere reciproco degli scambi informativi e intendono proteggerli su base paritaria.

tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Informazioni Confidenziali

Per "Informazioni Confidenziali" si intendono tutte le informazioni tecniche, produttive e commerciali scambiate tra le Parti in relazione al rapporto di fornitura, ivi inclusi: disegni CAD, distinte base, specifiche di collaudo, processi di lavorazione, dati su capacità produttiva, condizioni economiche e listini prezzi.

Articolo 2 - Obblighi Reciproci di Riservatezza

1. Ciascuna Parte si impegna, quale parte ricevente, a: (a) custodire le Informazioni Confidenziali dell'altra Parte con la massima diligenza; (b) non divulgarle a terzi, ivi inclusi subfornitori, senza il preventivo consenso scritto della parte divulgante; (c) utilizzarle esclusivamente ai fini del rapporto di fornitura; (d) non riprodurle oltre quanto strettamente necessario.

2. L'accesso alle Informazioni Confidenziali è limitato al personale coinvolto nella qualificazione e nell'esecuzione della fornitura.

Articolo 3 - Divieto di Reverse Engineering

La parte ricevente si impegna a non decompilare, disassemblare o sottoporre a reverse engineering i prodotti, i campioni e i componenti dell'altra parte, né a utilizzare le Informazioni Confidenziali per sviluppare prodotti concorrenti.

Articolo 4 - Eccezioni

Gli obblighi di riservatezza non si applicano alle informazioni: (a) di pubblico dominio senza violazione del presente Accordo; (b) già in legittimo possesso della parte ricevente; (c) sviluppate autonomamente; (d) la cui divulgazione sia imposta dalla legge o da autorità competenti.

Articolo 5 - Campioni e Attrezzature

I campioni, gli stampi e le attrezzature messi a disposizione da AlpineTech restano di sua proprietà esclusiva e devono essere restituiti a semplice richiesta. Ne è vietato l'uso per produzioni destinate a terzi.

Articolo 6 - Durata

Il presente Accordo ha durata di trentasei (36) mesi dalla sottoscrizione e si applica anche alle informazioni scambiate nella fase precontrattuale. Gli obblighi relativi ai segreti di fabbricazione permangono finché le relative informazioni non divengano di pubblico dominio.

Articolo 7 - Legge Applicabile e Foro Competente

1. Il presente Accordo è regolato dal diritto svizzero, con esclusione delle norme di conflitto.
2. In deroga al criterio generale della sede della parte convenuta, le Parti convengono che per ogni controversia derivante dal presente Accordo sia competente in via esclusiva il Tribunale di Como, Italia.

Zurigo / Varese, 27 marzo 2026

AlpineTech AG
Ing. Thomas Steiner
COO

Meccanica Insubrica S.r.l.
Sig. Ernesto Broggin
Amministratore Delegato